

REGOLAMENTO (CEE) N. 2848/72 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

relativo alla fornitura di latte scremato in polvere destinato a taluni paesi terzi a titolo d'aiuto comunitario al Comitato internazionale della Croce Rossa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1852/69 del Consiglio, del 16 settembre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere al Programma alimentare mondiale e al Comitato internazionale della Croce Rossa⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2078/71⁽⁴⁾, prevede che 3 000 tonnellate di latte scremato di polvere in possesso degli organismi d'intervento siano messe a disposizione del Comitato internazionale della Croce Rossa, qui di seguito denominato CICR ;

considerando che il CICR ha chiesto la fornitura di 300 tonnellate di latte scremato in polvere destinato a taluni paesi terzi ; che, tenuto conto delle giacenze di cui dispongono gli organismi d'intervento e della situazione del mercato del latte scremato in polvere, i quantitativi richiesti possono essere messi a disposizione dell'organismo d'intervento tedesco ;

considerando che è d'altronde necessario designare i depositi nei quali devono essere ritirati i detti quantitativi ;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1852/69, ai trasportatori è accordata un'indennità corrispondente alle spese di trasporto dal deposito nel quale il latte scremato in polvere è immagazzinato dagli organismi d'intervento fino alla fase fob ; che, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto regolamento, l'importo di tale indennità è determinato in linea di massima secondo la procedura di gara ; che è opportuno prevedere che l'organismo d'intervento interessato indica la gara ;

considerando che dall'accordo sottoscritto dal CICR risulta che l'importo delle spese intervenute tra la

fase fob e la fase cif sarà rimborsato dopo l'operazione al CICR, su presentazione dei documenti giustificativi, dalla Comunità economica europea ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1852/69, l'organismo d'intervento tedesco mette a disposizione del CICR 300 tonnellate di latte scremato in polvere, destinato a taluni paesi terzi, che hanno formato oggetto delle misure d'intervento previste all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. La fornitura del latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1, viene effettuata nel modo seguente :

Ghana	30 tonnellate
Liberia	30 tonnellate
Senegal	30 tonnellate
Isola Maurizio	30 tonnellate
Israele	30 tonnellate
RAE	30 tonnellate
Yemen del Nord	30 tonnellate
Yemen meridionale	30 tonnellate
Libano	20 tonnellate
Siria	20 tonnellate
Giordania	20 tonnellate.

3. Il latte scremato in polvere risponde, per quanto concerne la qualità e il condizionamento, alle condizioni fissate nell'allegato I dell'accordo allegato alla decisione del Consiglio, del 20 marzo 1970, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo d'aiuto alimentare⁽⁵⁾.

L'imballaggio del latte scremato in polvere deve portare una scritta indicante in lettere di almeno 1

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

(3) GU n. L 237 del 20. 9. 1969, pag. 1.

(4) GU n. L 220 del 30. 9. 1971, pag. 3.

(5) GU n. L 107 del 19. 5. 1970, pag. 14.

cm di altezza, nella lingua del paese di destinazione « Latte scremato in polvere — Azione del Comitato internazionale della Croce Rossa — Dono delle Comunità europee ».

Articolo 2

1. La consegna del latte scremato in polvere è effettuata dopo il 14 gennaio e anteriormente al 1° febbraio 1973.

Il CICR deve precisare tale data.

2. Il latte scremato in polvere viene ritirato nei depositi il cui elenco figura in allegato.

3. L'organismo d'intervento assicura il trasporto fob del latte scremato in polvere al porto d'imbarco di Amburgo.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento indice una gara per determinare l'indennità corrispondente alle spese di consegna dal deposito fino alla fase fob.

2. Le condizioni di gara garantiscono la parità di partecipazione ad ogni trasportatore interessato e sono oggetto, almeno 10 giorni prima della data

limite per la presentazione delle offerte, di una pubblicazione ufficiale adeguata.

Articolo 4

L'organismo d'intervento provvede, il più sollecitamente possibile, al versamento al trasportatore aggiudicatario dell'indennità corrispondente alle spese di consegna dal deposito dell'organismo d'intervento fino alla fase fob.

Articolo 5

L'organismo d'intervento vigila affinché il latte scremato in polvere messo a disposizione sia effettivamente consegnato fob al porto d'imbarco di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 6

Nessuna restituzione all'esportazione e nessun importo di compensazione sono concessi al latte scremato in polvere consegnato a norma del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE

Entrepôts dans lesquels le lait écrémé en poudre est à enlever :

Lagerhäuser, von denen das Magermilchpulver abzuholen ist :

Depositi nei quali deve essere ritirato il latte scremato in polvere :

Opslagplaatsen, waaruit het magere-melkpoeder moet worden afgehaald :

Rhenus Spedition und Lagerei
2000 Hamburg 93
Postfach 93 04 23

Lager : Hademarschen

Firma Johann Hanssen
224 Heide
Meldorfer Straße 141

Lager : Heide

Firma Röhlig & Co. Intern. Spedition
2800 Bremen 1
Postfach 85

Lager : Neumünster

Hansa Lagerhaus Max Kampffmeyer KG
2370 Rendsburg
Obereiderhafen

Lager : Rendsburg

Firma Hugo Wrigg
2244 Wesselburen
Bahnhofstraße 1

Lager : Wesselburen
